

28 febbraio 2017



## **FASCICOLO DEL FABBRICATO**

**Fascicolo del fabbricato: No dell'XI Commissione della Camera**

*www.lavoripubblici.it del 28/02/2017*

## **GARE DI PROGETTAZIONE**

**Gare di progettazione, in vigore i nuovi requisiti per i professionisti**

*www.edilportale.com del 28/02/2017*

## **CODICE DEI CONTRATTI**

**Correttivo appalti: progetti, subaffidamenti e in house nel mirino del Parlamento**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

**Appalti/2. In vigore da oggi le nuove regole per la qualificazione dei progettisti**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

**Arriva la «raccomandazione» Anac contro gli atti di gara illegittimi: multe fino a 25mila € per chi non si adegua**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

**Codice dei contratti: In vigore il Regolamento per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria**

*www.lavoripubblici.it del 28/02/2017*

## **PRECONTENZIOSO ANAC**

**Il professionista taglia da 120 a 20 i giorni del progetto? Offerta inammissibile: rende l'appalto irrealizzabile**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

## **AMBIENTE**

**Autorizzazione paesaggistica semplificata, il decreto verso la pubblicazione**

*www.edilportale.com del 28/02/2017*

## **CATASTO**

**Catasto, aggiornamento in digitale**

*www.italiaoggi.it del 28/02/2017*

## **DICHIARAZIONE IVA**

**Dichiarazione Iva all'arrivo: crescono le compensazioni**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

## **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

**<<Rottamazione>> per 520 mila liti fiscali**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

**Rottamazione per le liti fiscali**

*Italia Oggi pag. 32 del 28/02/2017*

## **AGEVOLAZIONI**

**Da domani l'invio delle richieste per la Sabatini-ter**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

## **CASSAZIONE CONTROVERSIE IVA**

**Così la definizione dei ruoli diventa più equa**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/02/2017*

## **CASSE DI PREVIDENZA**

**Npl, no agevolazioni per i fondi**

*Milano Finanza pag. 1+5 del 28/02/2017*

EDILIZIA

## Fascicolo del fabbricato: No dell'XI Commissione della Camera

28/02/2017



**L'XI Commissione** (Lavoro pubblico e privato) **della Camera dei Deputati** ha esaminato nella seduta di **giovedì 23 febbraio** il **disegno di legge** recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* nel testo approvato dal Senato in data 3 novembre 2016 in cui il **testo dell'articolo 5** era il seguente *“Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: **a)** individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste; **b)** riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre*

*semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato".*

In pratica con la lettera *b*) sarebbe stato espressamente stabilito che **il Governo entro 12 mesi avrebbe dovuto predisporre un decreto legislativo** in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto del principio di riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre **semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.**

Ma, purtroppo, l'istituzione dell'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato deve, probabilmente, essere oggetto di una maledizione che ne impedisce la definizione in termini di legge e nella citata seduta del 23 febbraio scorso, **l'XI Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto**, esaminando il citato disegno di legge, con l'approvazione dell'emendamento 5.26 a firma dei deputati Tinagli, Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla **a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 con buona pace di tutti coloro che si battono da molti anni per l'istituzione del fascicolo del fabbricato.**

Tra l'altro anche la **Conferenza Unificata** era intervenuta sul problema del fascicolo del fabbricato quando aveva espresso **l'intesa sullo schema di Decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle nuove norme tecniche per le costruzioni ([leggi news](#)) con la richiesta al Governo di istituire un **Gruppo Tecnico con Regioni e ANCI**, che sviluppi una proposta di revisione del D.P.R. 380/2001 che, tra l'altro, avrebbe dovuto introdurre il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo.

Ricordiamo che l'istituzione obbligatoria di un cosiddetto fascicolo del fabbricato, inteso come strumento di controllo permanente sulle condizioni di ogni fabbricato, è stata fino ad oggi disciplinata solamente dalla legislazione regionale.

A livello statale, nel corso delle passate legislature, le Commissioni parlamentari competenti hanno esaminato alcune proposte di legge, senza però mai terminarne l'esame. A livello regionale, le prime esperienze sono state quelle delle regioni Lazio e Campania, che hanno introdotto norme sul fascicolo del fabbricato, rispettivamente, con la L.R. 31/2002 e con la L.R. 27/2002. La legge della Regione Campania è stata però giudicata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 315 del 28 ottobre 2003 della Corte costituzionale. Quanto alla legge della Regione Lazio, la sentenza del TAR Lazio n. 12320 del 2006 ha annullato la delibera n. 27 del 24 febbraio 2004 del

Comune di Roma istitutiva del fascicolo. Successive disposizioni sono state adottate nell'ambito del cosiddetto Piano casa. In particolare si ricorda l'art. 9 della L.R. Campania n. 19/2009, che ha condizionato l'efficacia delle istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto di intervento. La questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione è stata giudicata inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza n. 312/2010). Altre disposizioni regionali relative al fascicolo del fabbricato, nelle regioni Emilia-Romagna, Puglia e Basilicata, sono state abrogate dalla normativa regionale successivamente emanata.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

## Gare di progettazione, in vigore i nuovi requisiti per i professionisti

di Alessandra Marra

Tra le novità l'obbligo di includere giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei

28/02/2017



28/02/2017 – Entrano in vigore oggi i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione previsti dal [DM 263/2016](#), attuativo del Codice Appalti ([D.lgs. 50/2016](#)).

### Requisiti dei professionisti singoli o associati

In base al nuovo decreto, i professionisti devono risultare in possesso della **laurea in ingegneria o architettura** o in una **disciplina tecnica attinente** all'attività prevalente oggetto del bando di gara. Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere il **diploma di geometra** o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare. A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere **abilitati all'esercizio della professione** ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea di appartenenza. L'apertura delle gare di progettazione anche a geometri e altri tecnici diplomati è **una novità** introdotta dal

Ministero delle Infrastrutture. Come rilevato dal Consiglio di Stato, la precedente normativa escludeva i tecnici non laureati dai servizi di ingegneria e architettura.

### **Requisiti delle società di professionisti**

Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l'organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Le società di professionisti possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (**STP**) introdotte con la [Legge 183/2011](#) e regolamentate dal [DM 8 febbraio 2013 n. 34](#).

### **Requisiti delle società di ingegneria**

Le società di ingegneria devono avere almeno un **direttore tecnico** che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico deve possedere una **laurea** in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante. Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, devono avere un **organigramma** aggiornato.

### **Giovani nei raggruppamenti temporanei**

I raggruppamenti temporanei devono avere all'interno almeno un **giovane professionista**, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. Il decreto specifica che i requisiti del giovane **non concorrono** alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia conseguito il **diploma** di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato da meno di cinque anni. Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere **liberi professionisti** singoli o associati o **amministratori, soci, dipendenti e consulenti** delle società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.

### **Requisiti dei consorzi stabili**

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da **non meno di tre consorziati** che abbiano operato nei settori dei

servizi di ingegneria e architettura. I partecipanti al consorzio devono possedere i requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.

### **Regolarità contributiva e Durc**

Oltre alle norme sul **Durc**, alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il **contributo integrativo** eventualmente previsto dalle Casse di previdenza dei firmatari del progetto. Le società dovranno quindi risultare in regola con i versamenti.

### **Obblighi di comunicazioni all'Anac**

Le società devono comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):

- l'atto costitutivo entro trenta giorni dall'adozione;
- l'organigramma entro dieci giorni;
- Il fatturato speciale entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci;
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall'adozione.

Tutti i dati confluiscono nel **casellario informatico** dell'Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche.

*© Riproduzione riservata*

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Feb 2017

## Correttivo appalti: progetti, subaffidamenti e in house nel mirino del Parlamento

Mauro Salerno

Non c'è ancora una data certa, ma di sicuro quando il testo del correttivo appalti arriverà in Parlamento non troverà più l'atmosfera da luna di miele che aveva caratterizzato i rapporti tra Governo e commissioni di Camera e Senato, quando l'anno scorso si era trattato di mettere a punto prima la delega e poi i pareri relativi al nuovo codice degli appalti. Almeno a Palazzo Madama, c'è una buona probabilità che il decreto approvato in prima lettura giovedì 23 febbraio dal Consiglio dei ministri vada incontro ad acque agitate.

Che in Parlamento, anche dai banchi della maggioranza, non tutte le correzioni al Dlgs 50/2016 fossero state gradite lo si era capito anche nel corso dell'ultima audizione tenuta il 15 febbraio dal ministro Graziano Delrio proprio su tempi e contenuti della bozza di decreto. Il senatore Pd Stefano Esposito, il relatore che ha recitato un ruolo da protagonista nella partita della riforma degli appalti, allora aveva denunciato il rischio di uno «stravolgimento dell'impianto del codice». E anche oggi non sembra aver cambiato idea.

«Sto studiando e aspettando il testo post-consultazione - dice Esposito -, ma se devo essere sincero le notizie che finora sono arrivate non mi piacciono molto». Nel mirino del senatore, che dovrebbe essere confermato come relatore del parere sul provvedimento, soprattutto le aperture rispetto al divieto di appalto integrato, la revisione della disciplina del subappalto e dei lavori in house delle concessionarie autostradali. «Così l'ossatura del codice viene massacrata, per cui il mio giudizio, basato su questa prima lettura è negativo - affonda Esposito - Lavoreremo nella separazione delle funzioni e il Governo si assumerà le sue responsabilità. Su questo codice ho messo la faccia e se qualcuno ha deciso di smantellarlo lo farà senza di me».

A svolgere il ruolo di relatrice per la commissione Ambiente della Camera sarà la deputata Pd Raffaella Mariani, anche lei impegnata fin dalla prima ora nel progetto di riforma. Anche questa volta, come avvenuto con il codice, l'obiettivo è di arrivare a un parere-fotocopia tra le commissioni, in modo da accelerare i tempi. «Concorderemo l'attenzione sui 5-10 punti più delicati rispetto alla coerenza con la delega», anticipa Mariani. Dunque subappalto, centralità del progetto, «ma anche il rispetto dell'attuazione di alcuni dei "pilastri" del nuovo codice, come la qualificazione delle stazioni appaltanti». In generale l'indicazione è quella di «attendere la bozza definitiva del decreto». Con un avvertenza: «Ci preoccuperebbero correzioni che lasciano spazi di indeterminatezza nell'utilizzo degli istituti più delicati - dice Mariani -. Tutto quello che viene fatto per agevolare il mercato, ma con condizioni ben dettagliate, dal mio punto di vista, non ha problemi. Ma non bisogna lasciare ambiguità e possibilità di utilizzo, per esempio sull'appalto integrato, in casi non appropriati».

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Feb 2017

## Appalti/2. In vigore da oggi le nuove regole per la qualificazione dei progettisti

Giuseppe Latour

Contributo integrativo obbligatorio per le società di ingegneria. Comunicazioni dei dati all'Anac per la costituzione del casellario. E stop alla norma sui giovani. Sono questi gli elementi chiave del decreto n. 263 del 2016, il provvedimento sui requisiti che, in base al nuovo Codice appalti, vanno rispettati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Andrà in vigore da oggi. E, soprattutto, risolverà la questione della contribuzione che era saltata con il nuovo Codice e sulla quale il Consiglio nazionale degli ingegneri aveva protestato a più riprese.

Partiamo proprio dalla questione dei contributi. Il problema riguarda l'obolo tradizionalmente versato dalle società di ingegneria a Inarcassa: stando ai bilanci dell'ente, la partita vale circa 50 milioni di euro all'anno. In base a una formulazione infelice del Codice appalti, questa parte della contribuzione rischiava di saltare, con una ricaduta evidente sui conti dell'ente di previdenza. Sin da subito, però, era apparso chiaro che quell'errore andava sanato: impossibile pensare a un regalo di questa portata per le società di ingegneria. Alla fine, è stato il Mit a incaricarsi della soluzione.

Il decreto sui requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, allora, all'articolo 8 contiene un passaggio dedicato alla regolarità contributiva. Qui si dice che «fermo restando quanto previsto in materia di Durc dalla legislazione vigente», alle società tra professionisti e alle società di ingegneria «si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale».

Dal momento che l'ordinamento di Inarcassa prevede il pagamento del contributo, allora, il problema è risolto, come era stato chiesto a più riprese, nei mesi scorsi, dai professionisti. Per il resto, il provvedimento fissa i requisiti che i diversi soggetti devono rispettare per stare sul mercato: professionisti singoli, studi, società, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili. Da oggi avranno tutti (professionisti esclusi) l'obbligo di comunicare all'Anac i loro dati identificativi: saranno inseriti nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

Ma a fare rumore è anche quello che manca nel decreto. Un passaggio presente nella prima bozza, infatti, è stato completamente cancellato: riguarda i giovani. Il provvedimento nella prima versione prevedeva che i bandi per servizi di architettura e ingegneria potevano essere strutturati in modo da favorire chi ha meno anni. «Le stazioni appaltanti – scriveva il ministero – possono stabilire punteggi premianti nell'ambito del bando di gara per le società, i consorzi o i raggruppamenti temporanei che prevedono più di un giovane professionista o che abbiano stipulato accordi di formazione professionale per laureati abilitati da meno di cinque anni nelle materie tecniche, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari». Questo passaggio, nella versione finale, è stato interamente stralciato.

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Feb 2017

## Arriva la «raccomandazione» Anac contro gli atti di gara illegittimi: multe fino a 25mila € per chi non si adegua

Mauro Salerno

Ispezioni, alert e sanzioni (salate) per chi non si adegua. Ma anche una sorta di "bollino blu" per premiare gli enti capaci di distinguersi per la buona amministrazione. Sono il "bastone e la carota" al centro del nuovo regolamento con cui l'Anticorruzione disciplina la «raccomandazione vincolante»: uno dei poteri di vigilanza più delicati concessi dal nuovo codice degli appalti all'Autorità guidata da Raffaele Cantone.

In ballo c'è la possibilità per l'Anac di intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime. Sotto la minaccia di sanzioni pesantissime per chi non si adegua alla "raccomandazione": la forchetta prevista dalle norme oscilla tra 250 e 25mila euro, a carico dei dirigenti pubblici. Un potere molto rilevante, mirato a dare strumenti efficaci (e il più possibile tempestivi) per combattere a corruzione e illegalità nel mercato (da oltre cento miliardi all'anno) degli appalti pubblici. Di qui la scelta di delimitarne in modo rigoroso gli ambiti di applicazione. La «raccomandazione vincolante» scatterà soltanto a fronte del rischio di gravi violazioni delle norme. Mentre la procedura che potrà portare all'adozione del provvedimento dovrà garantire sempre il contraddittorio con stazioni appaltanti e dirigenti pubblici coinvolti dal procedimento.

Il regolamento, che ha recepito molte osservazioni mosse dal Consiglio di Stato, stabilisce innanzitutto che la vigilanza sulla legittimità degli atti di gara prenderà il via sulla base dell'attività ispettiva svolta dall'Anac, ma anche sulla base di specifiche segnalazioni inviate agli uffici di Via Minghetti a Roma, oltre che nei casi in cui le Pa verranno colte in fallo sull'applicazione dei protocolli di «vigilanza collaborativa» o rifiuteranno di adeguarsi a un parere di «precontenzioso vincolante», rilasciato in base alle regole del nuovo codice.

Precise anche le direttive sulle segnalazioni: dovranno essere presentate seguendo il modello allegato al regolamento (preferibilmente tramite posta elettronica certificata) e dovranno essere firmate. Quelle anonime saranno scartate. Mentre nel caso di denunce frutto della soffiata di un «whistleblower» verrà garantita la tutela dell'identità del dipendente.

L'attivazione del potere di raccomandazione è limitata alle violazioni più gravi. Tra queste: l'affidamento di contratti senza bando, laddove le norme prescrivono di dare pubblicità all'appalto; la firma del contratto senza attendere i canonici 35 giorni dall'aggiudicazione («stand still»); la mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti morali per contrattare con la Pa; il frazionamento artificioso dell'appalto con l'obiettivo di ridurre l'importo al di sotto delle soglie che impongono la gara; l'avvio di appalti di partenariato senza trasferimento di rischi operativi sui privati; l'abuso di ricorso alle deroghe previste in caso di urgenza o dalle norme di

protezione civile. Fuori dai casi più gravi l'Anac potrà adottare un atto di raccomandazione non vincolante, dunque privo di sanzioni. Quanto ai tempi, il procedimento dovrà partire entro 60 giorni dalla segnalazione e nessun "fascicolo" potrà essere aperto dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto. Nel corso del procedimento sono previste audizioni e deposito di memorie, oltre che la possibilità di ispezioni.

Gli enti destinatari di una raccomandazione vincolante avranno 15 giorni per comunicare all'Anac le loro intenzioni. Per chi non si adegua scatteranno le multe. Ma sono previsti anche i casi di segnalazione in positivo delle Pa che hanno messo in pratica «buone pratiche amministrative»: una sorta di "bollino blu" rilasciato dall'Authority.

Le nuove regole entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta e si applicheranno anche alle segnalazioni già ricevute dall'Autorità, ma ancora non trattate.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

## Codice dei contratti: In vigore il Regolamento per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

28/02/2017



Entra oggi in vigore il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263** recante *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è costituito dai seguenti 9 articoli:

- **art. 1** - Requisiti dei professionisti singoli e associati
- **art. 2** - Requisiti delle società di professionisti
- **art. 3** - Requisiti delle società di ingegneria
- **art. 4** - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
- **art. 5** - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

- **art. 6** - Obblighi di comunicazione
- **art. 7** - Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
- **art. 8** - Requisiti di regolarità contributiva
- **art. 9** - Abrogazioni ed entrata in vigore

In pratica dal provvedimento a suo tempo presentato per il parere del Consiglio di Stato **sono stati espunti**, così come richiesto dallo stesso consiglio di Stato, **gli articoli relativi all'oggetto ed all'ambito di applicazione e l'articolo relativo ai criteri per garantire la presenza dei giovani professionisti.**

**Per quanto concerne l'articolo relativo all'oggetto ed all'ambito di applicazione**, il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva precisato che il citato articolo si limita a ribadire il contenuto della normativa primaria di delega di cui all'art. 24, commi 2 e 5 del codice ed è, quindi, privo di una autonoma portata dispositiva e, pertanto al fine di evitare inutili, se non pregiudizievoli, duplicazioni normative, i giudici di Palazzo Spada hanno invitato il Ministero in sede di stesura ad espungere dal testo regolamentare il citato articolo.

Ricordiamo che nella versione del provvedimento pubblicata sulla Gazzetta ufficiale manca **l'articolo relativa alla presenza dei giovani professionisti che era presente nel testo originsrio**, perché il Consiglio di Stato nel proprio **[parere n. 2285 del 3 novembre 2016](#)** aveva precisato che in riferimento a tali criteri, gli stessi sono attinenti alla materia della valutazione delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell'ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 relative all'OEPV e, pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell'applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale articolo avrebbe dovuto essere espunto dal testo del decreto.

Con l'entrata in vigore del provvedimento, in riferimento a quanto previsto all'articolo 8, **alle attività professionali prestate dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria si applica il contributo integrativo** qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

All'**articolo 4** dello stesso decreto è, anche, precisato che le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei **devono comunicare all'ANAC**, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

- a) **entro trenta giorni dall'adozione**, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b) **entro dieci giorni dall'adozione**, l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, nonché ogni loro successiva variazione;
- c) **entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci**, il fatturato speciale;
- d) **entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese**, la delibera di nomina del direttore tecnico.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Feb 2017

## Il professionista taglia da 120 a 20 i giorni del progetto? Offerta inammissibile: rende l'appalto irrealizzabile

G.La.

Venti giorni per progettare un lavoro, anziché i 120 previsti dal cronoprogramma. Un taglio dei tempi che rende la prestazione impossibile dal punto di vista tecnico e che, quindi, rende anche la proposta inammissibile per la stazione appaltante. E il divieto di sanare le inesattezze con una correzione successiva, per evitare di ledere il principio della par condicio tra concorrenti. Anche se le inesattezze fossero considerate un mero errore materiale. Sono questi gli ingredienti della delibera Anac n. 26 del 18 gennaio scorso, appena pubblicata sul portale dell'Autorità in risposta a una richiesta congiunta di parere di precontenzioso formulata da un'impresa e da una pubblica amministrazione.

Il caso riguarda un appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un'opera di arginatura e di difesa spondale di un fiume nel comune di Padru, in provincia di Sassari. L'istanza di precontenzioso è arrivata all'Anac per un motivo piuttosto singolare: l'aggiudicatario ha presentato un'offerta che, nella parte relativa al tempo di esecuzione, ipotizzava una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori di 100 giorni rispetto ai 120 giorni previsti dal cronoprogramma. In pratica, si scendeva a soli 20 giorni. Per il ricorrente (l'impresa classificatasi al secondo posto) questa proposta era «tecnicamente impossibile». Per la verità, questo taglio così forte, secondo l'impresa, dipende da un errore di formulazione. L'Autorità, però, ha deciso ugualmente di esaminare la questione.

Secondo la giurisprudenza, in linea generale, «nelle procedure ad evidenza pubblica, finalizzate alla stipulazione di un contratto, la commissione aggiudicatrice non può, a causa di dichiarazioni correttive dell'offerente o in esecuzione di un'indagine volta a delineare la volontà dello stesso, manipolare, modificare o adattare l'offerta». Quindi, anche in caso di errore di formulazione, continua a fare fede la proposta che è stata formulata all'inizio. In caso contrario, verrebbe leso il principio di par condicio tra i concorrenti. Detto questo, per l'Anac è pacifico che «nel caso di specie l'offerta tempo, inserita all'interno della busta C contenente l'offerta economica, recava una riduzione dei tempi contrattuali che rendeva la prestazione tecnicamente impossibile». Questa offerta non poteva essere rettificata. Così, il risultato di questa situazione è che «l'offerta era da ritenere inammissibile».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

## **Autorizzazione paesaggistica semplificata, il decreto verso la pubblicazione**

di Alessandra Marra

Il Capo dello Stato ha firmato la norma che individua gli interventi liberi o con iter semplificato

28/02/2017



28/02/2017 – La norma che regola l'autorizzazione paesaggistica semplificata si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha, infatti, firmato il 13 febbraio scorso il [decreto](#) che definisce gli interventi per cui l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato.

### **Autorizzazione paesaggistica: verso la semplificazione**

Il nuovo decreto sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, presto operativo, si inserisce nel processo di razionalizzazione delle procedure inerenti alle attività edilizie e individua con precisione 31 **interventi liberi** e i 42 di modesta entità che possono seguire l'**iter semplificato**. Nell'allegato A vengono definiti i **piccoli interventi** che, anche se realizzati su beni vincolati, sono **esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**. Tra questi ci

sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. Nell'Allegato B ci sono, invece, gli interventi considerati ad **impatto lieve**, che usufruiscono di una **procedura semplificata**. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell'edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati. Dopo il parere del CdS e l'esame delle Commissioni sono stati **inseriti tra gli interventi liberi** l'integrazione e la sostituzione delle vetrine, la posa della fibra ottica, gli aumenti di altezza degli edifici fino a 50 centimetri e l'occupazione temporanea dei suoli anche a scopo di vendita. Sarà libera anche l'installazione di chioschi e opere stagionali per una durata inferiore a 120 giorni. Per durate comprese tra 120 e 180 giorni si dovrà usare la procedura semplificata.

### **Autorizzazione paesaggistica, i 31 interventi liberi**

Tra i 31 interventi liberi ci sono:

- Opere **interne** che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di **aperture esterne e finestre a tetto** che non interessano beni vincolati;
- interventi di **consolidamento statico** degli edifici, l'adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l'altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
- interventi per l'eliminazione delle **barriere architettoniche**, compresa l'installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall'esterno;
- installazione di **impianti tecnologici** non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
- installazione di **pannelli solari** su coperture piane e non visibili dall'esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
- manutenzione e adeguamento degli **spazi esterni**, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
- interventi di **manutenzione**, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;

- installazione di **elementi amovibili**, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
- interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, **pergolati**, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
- installazione di **tende parasole** su terrazze o spazi pertinenziali privati;
- smontaggio e rimontaggio periodico di **strutture stagionali** già dotate di autorizzazione paesaggistica;
- fedele **ricostruzione** di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
- **demolizioni** e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.

### **Gli interventi con Autorizzazione paesaggistica semplificata**

Tra gli interventi che potranno essere realizzati con un iter semplificato ci sono:

- **incrementi di volume** fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
- realizzazione o modifica di **aperture esterne o finestre da tetto** su beni vincolati;
- interventi sui prospetti che comportano l'alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o **chiusura di balconi** e terrazze, realizzazione di scale esterne;
- interventi sulle coperture che comportano l'alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l'installazione di impianti tecnologici, modifica dell'inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, **finestre a tetto**, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
- interventi di adeguamento alla **normativa antisismica** o per il **risparmio energetico** che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
- interventi per il superamento delle **barriere architettoniche** con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall'esterno che alterano la sagoma dell'edificio;

- installazione di **pannelli solari**, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall'esterno;
- adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, **pensiline**, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
- interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di **volumi tecnici** e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di **serre** fino a 20 mq;
- **demolizione** senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
- realizzazione di **tettoie, porticati, chioschi da giardino** di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
- **verande** funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
- **demolizione e ricostruzione** di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del [D.lgs. 42/2004](#).

### **Autorizzazione paesaggistica semplificata e conferenza di servizi**

Come suggerito a settembre dal Consiglio di Stato e caldeggiato anche dalle Commissioni parlamentari, non si dovrà indire la **conferenza di servizi** quando per la realizzazione dell'intervento, oltre all'autorizzazione paesaggistica, non sono richiesti altri titoli abilitativi o sono necessari titoli abilitativi semplificati, come la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

© Riproduzione riservata

**ItaliaOggi**Numero **050**, pag. **45** del **28/02/2017****GEOMETRI***La Scrivania del territorio*

## Catasto, aggiornamento in digitale

**Serafino Frisullo, consigliere Cngegl**

Prosegue l'impegno dell'Agenzia delle entrate nello sviluppo di servizi per la semplificazione degli adempimenti e l'ottimizzazione del processo di controllo e gestione del territorio. Va in questa direzione la «Scrivania del Territorio», una piattaforma di ultima generazione capace di assistere i liberi professionisti abilitati nella redazione e invio telematico delle pratiche di aggiornamento catastale e non solo. Da un punto di vista tecnologico, è un ambiente di lavoro che rende disponibili, in un'unica interfaccia grafica, una serie di servizi per lo scambio d'informazioni con le banche dati catastale e ipotecaria dell'Agenzia. Operativamente, consente agli utenti di fruire di un processo assistito in fase di compilazione: autenticazione, disponibilità delle informazioni, attivazione dei servizi telematici, trasmissione del documento attraverso il portale Sister. Oltre agli aspetti tecnici e operativi, è utile rilevarne altri che interessano la categoria e, più in generale, le professioni tecniche. Il primo fa riferimento alle potenzialità di utilizzo: la «Scrivania del Territorio» è già scaricabile dal sito dell'Agenzia ma è priva di contenuti, fatto salvo per il Modello Unico-Unimond, funzionale all'aggiornamento del registro e delle titolarità del sistema di pubblicità immobiliare e catastale.

Sarà però implementato a breve (al termine della fase di sperimentazione, nella quale è coinvolto il Cngegl) con altri pacchetti: il Docfa, per l'aggiornamento delle unità immobiliari del Catasto dei fabbricati; il Docte, per l'aggiornamento delle qualità colturali delle particelle terreni; il Pregeo, per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento della cartografia; voltura e istanza titolarità, per l'aggiornamento delle intestazioni e dei diritti iscritti in catasto.

Il secondo riguarda la navigazione territoriale: il software, oggi annoverato tra le innovazioni operative previste dal nuovo Sistema Integrato del Territorio (Sit), è destinato a divenire un tassello importante dell'evoluzione del sistema catastale e cartografico attuale, proiettato verso una gestione integrata delle informazioni del patrimonio immobiliare italiano, in coerenza con quanto previsto dall'Agenda delle Semplificazioni.

**ItaliaOggi copyright 2014 - 2017. Tutti i diritti riservati**

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare [mfhelp@class.it](mailto:mfhelp@class.it)

[Torna indietro](#) [Stampa la pagina](#) 

Adempimenti. Entro oggi l'invio telematico dei modelli

# Dichiarazioni Iva all'arrivo: crescono le compensazioni

*Dal 16 marzo oltre 15mila euro con il visto*

**Entro oggi** va inviata telematicamente la **dichiarazione annuale Iva 2017**, relativa al 2016, in quanto la consueta scadenza del 30 settembre è stata anticipata al **28 febbraio**. Dal **prossimo anno**, invece, il modello Iva dovrà essere presentato tra il 1° febbraio e il **30 aprile**. Da quest'anno, poi, non va più presentata la comunicazione dati Iva, definitivamente abrogata dalla dichiarazione relativa all'Iva dovuta per il 2016.

## Compensazioni

Immutate le regole per utilizzare il credito annuale Iva in compensazione orizzontale in F24 (cioè per pagare debiti diversi dall'Iva). Quindi, fino ai primi 5.000 euro di credito, l'utilizzo è libero già dal 1° gennaio 2017, dai 5.001 ai 15.000 euro, l'utilizzo è possibile solo dal 16 marzo 2017 (tranne nei casi di omessa presentazione del modello Iva annuale 2017) e sopra i 15.000 euro la compensazione è possibile solo se è stato rilasciato il visto di conformità nella dichiarazione annuale Iva.

## I controlli da effettuare

Ai fini del rilascio del visto (necessario per i rimborsi Iva superiori a 30.000 euro), nella tabella pubblicata in pagina è stato riportato un esempio con i controlli da fare. Nel caso trattato il credito Iva annuale compensabile non è maggiore rispetto al volume d'affari, quindi, vanno verificate solo le fatture di acquisto che hanno un'imposta superiore a 61.580,90 euro, pari al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta nel 2016 (10% di 615.809 euro), riportata nel rigo VF71.

Secondo la circolare 57/E/2009, infatti, il professionista che rilascia il visto di conformità deve effettuare l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili, se il credito Iva annuale che verrà destinato dal contribuente in compensazione è pari o superiore al volume d'affari. In tutti i casi in cui non si rientra in questa condizione, invece, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'Iva con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia, al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli per il rilascio del visto di conformità, unitamente alla check-list del controllo svolto. Nell'esempio l'ammontare complessivo Iva detratta è di 615.809 euro (rigo VF71 del modello Iva 2017) e «devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a» 61.580,90 euro.

## Integrativa a favore

Entro oggi va presentata anche la dichiarazione integrativa Iva 2016, relativa al 2015, a favore, nel caso in cui si desideri usare liberamente il credito Iva generato dalla stessa, in compensazione in F24 o per utilizzarlo direttamente nel modello Iva 2017, relativo al 2016, o per portarlo in detrazione nelle liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali successive all'invio dell'integrativa. Se questa verrà inviata da domani in poi, invece, la compensazione sarà limitata ai debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (nel nostro esempio, debiti che matureranno dal 2018 in poi). In entrambi i casi questo credito del 2015 potrà essere chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti degli articoli 30 e 34, comma 9, Dpr 633/72, per lo stesso 2015, cioè «per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa».

## Liquidazioni trimestrali

Per i contribuenti Iva trimestrali, il mancato pagamento entro oggi dell'Iva del primo, secondo e terzo trimestre 2016, comporterà l'aumento del saldo Iva annuale, con la conseguenza che aumenterà l'acconto Iva 2017 (da versare il prossimo 27 dicembre 2017), calcolato con il metodo storico. Questo, infatti, è pari all'88%, non dell'Iva dovuta per l'ultimo trimestre 2016, ma del «versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale» Iva 2017, relativa al 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

# «Rottamazione» per 520 mila liti fiscali

*Il governo lavora al bis dell'operazione cartelle - Si allargherà il «campo» della mediazione*

roma

Una rottamazione delle liti fiscali pendenti sulla falsariga di quanto sta avvenendo con le cartelle di Equitalia. E per ridurre drasticamente tutto l'arretrato del contenzioso tributario il Governo punterebbe a una vera e propria riforma: «Aumento della soglia da 20mila a 50mila euro del valore delle liti per i quali è ammessa la mediazione, la trasformazione delle Commissioni in tribunali tributari con due giudici togati e uno laico e, per il giudizio di legittimità, l'istituzione di una sezione bis tributaria in Cassazione con la chiamata di 50 giudici ausiliari». A dirlo è stato il viceministro all'Economia Luigi Casero nel corso dell'apertura dell'anno giudiziario tributario 2017. L'ipotesi, poi, di utilizzare la rottamazione delle liti come contributo alla correzione dei conti chiesta da Bruxelles vede comunque contrario il viceministro: «Si tratta di una norma "one shot" e dunque da valutare attentamente ai fini dei saldi di finanza pubblica». Piuttosto si potrebbe porre il tema della rottamazione delle liti in termini di «equità fiscale», aggiunge il viceministro, spiegando che oggi «chi rottama la cartella entro il 31 marzo ha più vantaggi rispetto a coloro che si trovano a dover attendere la fine del contenzioso».

Quella dei processi pendenti al 31 dicembre scorso è una montagna da scalare composta da 468.839 liti, cui si sommano le oltre 50mila cause ferme in Cassazione. Non solo. Fisco e contribuenti hanno pendenze giudiziarie per il solo 2016 pari a quasi 32 miliardi di euro. Anche se le liti in attesa di giudizio presentano un valore molto più elevato (si veda il servizio in pagina). Per questo un intervento sulla giustizia tributaria appare comunque ineludibile. A lanciare un segnale d'allarme è stato Giovanni Canzio, primo presidente della Corte di cassazione: «Quattro su dieci sono ricorsi in materia tributaria. Oggi, dopo 17 anni, abbiamo una pendenza di oltre 105-106 mila ricorsi, non è tutta ascrivibile al contenzioso tributario, ma ha una buona responsabilità». Sulla Cassazione incombe «un macigno da 50mila cause arretrate». Per non parlare di ragionevole durata del processo: «Oggi una lite fiscale non si chiude prima di 5 anni», ha aggiunto Canzio, sottolineando che «la Cassazione civile non può diventare Cassazione tributaria».

Un'idea all'esame del Governo è anche quella di un potenziamento dell'istituto della mediazione: «Si potrebbe valutare l'ipotesi di elevare il limite di valore delle liti dai 20mila euro attuali a 50mila euro. In questo modo si potrebbe utilizzare un'efficace strumento di deflazione del contenzioso che ha dato già importanti risultati». Il disegno di riforma, ha spiegato Casero, potrebbe prevedere poi commissioni tributarie formate «da due giudici togati e uno laico, per dare maggiore potenzialità di efficacia ed efficienza alla giustizia tributaria». Altro nodo da sciogliere è quello «della dipendenza dal ministero dell'Economia delle commissioni tributarie». Tema su cui Casero non appare così contrario alla richiesta avanzata dal presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Mario Cavallaro: «Per garantire maggiore autonomia e indipendenza, la collocazione naturale della giustizia tributaria e del suo organo di autogoverno è sempre più dentro il ministero della Giustizia o della presidenza del Consiglio». L'indipendenza della giustizia tributaria per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, passa per «la qualità e l'equidistanza dalle parti con la professionalizzazione dei componenti». Per Miani, infatti, «occorre introdurre un giudice a tempo pieno, professionale, che possa assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività». No secco dei commercialisti alla riconduzione delle attuali Commissioni tributarie in seno alla giustizia civile. Mentre sarebbe utile circoscrivere ad avvocati e commercialisti la difesa tecnica nel secondo grado di giudizio, come prevede la legge delega Ermini in discussione in Parlamento. Tra le storture da risolvere infatti c'è quello della qualità delle sentenze e dei ricorsi. Canzio ha chiesto anche «un impegno forte dell'Agenzia delle entrate e dell'avvocatura a chiudere le controversie inutili». E non si è fatta attendere la risposta del direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha ricordato che «sui ricorsi presentati in Cassazione nel 2015-2016 e su cui l'Agenzia si oppone vinciamo 9 volte su 10». Piena collaborazione dunque tra amministrazione fiscale e Cassazione: «Stiamo lavorando con la Corte per avere sentenze pilota, se la giurisprudenza è altalenante non possiamo dire che abbandoniamo perché non sono soldi nostri, dobbiamo attendere la giurisprudenza», ha spiegato la Orlandi sottolineando, comunque, che «i dati sulle sentenze sono confortanti e che si va migliorando. Il problema - ha concluso - resta lo smaltimento dell'arretrato».

## I PUNTI DELLA

**RIFORMA** Aumento della soglia per la mediazione da 20mila a 50mila euro, nascita dei tribunali tributari e sezione bis in Cassazione

# Diritto & Fisco

2017

L'annuncio di Luigi Casero (mineconomia) all'inaugurazione dell'anno tributario

## Rottamazione per le liti fiscali Per ridurre il carico anche mediazione con tetto più alto

DI VALERIO STROPPIA

**D**opo le cartelle di Equitalia, rottamazione in arrivo anche per le liti con il fisco. Per ridurre i quasi 470 mila fascicoli pendenti tra Ctp e Ctr alla fine del 2016 (sebbene ridotti del 12% rispetto all'anno precedente), il governo sta valutando una definizione agevolata dei contenziosi. Nella stessa direzione va l'ampliamento della mediazione, oggi obbligatoria per le cause di importo fino a 20 mila euro: l'asticella del valore entro cui il contribuente deve presentare reclamo all'ente che ha emesso l'atto, prima di rivolgersi al giudice, potrebbe salire a 50 mila euro. Intervento peraltro già ipotizzato in sede di attuazione della delega fiscale, ma poi accantonato. È quanto anticipato dal viceministro dell'economia, Luigi Casero, intervenuto ieri a Roma all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2017 (per i dati sui ricorsi depositati e definiti lo scorso anno si veda *ItaliaOggi* Sette in edicola). «Per l'abbattimento dell'arretrato stiamo pensando alla definizione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali», afferma Casero, «con riferimento a tutti i gradi di giudizio». Si ricorda che l'ultima finestra messa a disposizione dei contribuenti per chiudere in via agevolata i contenziosi con l'erario è stata offerta dal dl n. 98/2011. In quel caso rientravano nella sanatoria i fascicoli di valore non superiore a 20 mila euro, aperti alla data del 1° maggio 2011 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2011): l'estinzione della causa avveniva con il pagamento di una percentuale della somma in contestazione, differenziata in base allo stato del giudizio. Operazione che ha registrato oltre 130 mila domande e che ha permesso alle casse pubbliche di incassare 173 milioni di euro.

La rottamazione delle liti tributarie pendenti «è una scelta puramente governativa e politica», ha commentato a margine il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, «noi facciamo quello che il ministro ci dirà di fare». Casero ha poi ribadito che «il governo ha avviato lo studio di misure per sciogliere i nodi fondamentali della giustizia tributaria», evi-

### Giustizia tributaria: gli interventi allo studio del governo

Rottamazione liti pendenti	Nell'ottica dell'abbattimento dell'arretrato, introduzione di una definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, aventi determinati requisiti di anzianità e rilevanza economica
Mediazione tributaria	Innalzamento dagli attuali 20 mila a 50 mila euro della soglia di valore degli atti impugnati entro la quale il contribuente deve presentare reclamo obbligatorio prima di adire il giudice
Riforma Ctp e Ctr	Riforma organica delle commissioni tributarie, prevedendo la composizione dei collegi con due giudici togati e un laico
Corte di cassazione	Per tamponare il fiume di ricorsi fiscali presso la Suprema corte, l'esecutivo starebbe valutando la possibile istituzione di una sezione tributaria-bis.

denziando «la mole spropositata del contenzioso tributario che impone l'adozione di provvedimenti realmente efficaci». Tra questi pure l'intervento ordinamentale che porterebbe a prevedere per legge una composizione dei collegi di Ctp e Ctr con due magistrati togati e uno laico, senza dimenticare «il problema della dipendenza dal Mef delle commissioni tributarie». Tale esigenza è stata riaffermata da Massimo

Miani, presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, che ha aggiunto come «occorre introdurre un giudice a tempo pieno, professionale, che possa assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività». Nel ribadire la centralità di una giustizia tributaria «equa ed efficiente», il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha evidenziato in

un messaggio di saluto l'importanza di «promuovere percorsi formativi qualificati, idonei ad assicurare la competenza e la professionalità dei giudici, presidio dell'autonomia della giurisdizione tributaria». Ma l'apertura dell'anno giudiziario tributario di ieri ha registrato l'ennesimo grido d'allarme lanciato dal primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio. Il 38% dei ricorsi civili proposti nel 2016 (circa 11 mila) e il



Luigi Casero

47% dell'intera pendenza (oltre 50 mila fascicoli) riguardano la materia fiscale, nonostante una produttività molto elevata dei magistrati della sezione tributaria. «Occorre che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell'arretrato», spiega Canzio, «giustificato dall'elevato valore delle poste finanziarie in gioco e imperniato sulla costituzione di una sezione tributaria-bis».

—© Riproduzione riservata—

Agevolazioni. Per chi investe in tecnologia

## Da domani l'invio delle richieste per la Sabatini-ter

Da **domani** prende il via la **corsa alla Sabatini ter "tecnologica"**.

Come disposto dal **decreto direttoriale del Mise** del 16 febbraio scorso (pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 48), sarà quindi possibile specificare che l'istanza per l'accesso al beneficio viene presentata espressamente per gli investimenti in tecnologie digitali e i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Tutte le indicazioni tecniche per la corretta predisposizione delle domande si trovano nella circolare esplicativa 14036/2017 del 15 febbraio, resa disponibile dallo stesso ministero.

Vale la pena di ricordare che già da gennaio la fruibilità dell'incentivo è stata ripristinata per effetto di una nuova iniezione di risorse disposta dalla Finanziaria per il 2017, con l'impiego di ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per il 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023. Nel testo della stessa norma, tuttavia, è previsto che il 20% di tali risorse siano destinate al sostegno degli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Non si tratta, comunque, di una mera "riserva" di fondi. Relativamente a questi ultimi investimenti, riconducibili alla filosofia sottesa a Industria 4.0, la Finanziaria ha, infatti, riconosciuto anche uno spread di contributo, nella misura del 30% rispetto a quello ordinario. Pertanto, mentre nella generalità dei casi le imprese richiedenti concorreranno all'attribuzione di un contributo pari all'interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, per gli investimenti tecnologici sarà possibile godere di un contributo del 3,575 per cento.

Raccolte, da domani, le domande di accesso alle agevolazioni, le banche/intermediari finanziari trasmetteranno al Mise le relative richieste di prenotazione del contributo a partire dal 1° aprile 2017.

Tanto l'istanza quanto gli eventuali allegati, andranno redatti solo ed esclusivamente utilizzando i format ufficiali, disponibili nelle sezioni dedicate del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), in quanto l'utilizzo di modulistica difforme comporterà lo scarto della domanda.

Analoga sorte la riceveranno le richieste prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa proponente o di un suo procuratore, da apporsi esclusivamente mediante firma digitale, precedentemente o contestualmente alla data della pec che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Sacrestano

---

**LA MODULISTICA** Per il 2017 pronti 28 milioni che diventano 84 nel 2018  
L'istanza deve essere redatta utilizzando solo il format disponibile sul sito del Mise

FOCUS. PER LA CASSAZIONE LA SANATORIA DELLE CONTROVERSIE SULL'IVA NON È IN CONTRASTO CON LE NORME UE

## Così la definizione dei ruoli diventa più equa

La possibile introduzione della definizione delle liti pendenti oltre a deflazionare il carico di contenzioso nei vari gradi di giudizio, potrebbe rendere più equa la rottamazione dei ruoli.

Negli ultimi 15 anni vi sono state almeno altre due disposizioni finalizzate a deflazionare il contenzioso tributario. La più importante è stata varata, insieme ai vari condoni del 2002/2003 (articolo 16 della legge 289/2002), successivamente riproposta, seppure con alcune differenze, nel 2011 dall'articolo 39 del Dl 98/2011. In particolare:

la prima (2002) operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l'amministrazione finanziaria dello Stato e non aveva limiti di valore definibili;

la seconda (2011), invece, riguardava solo le controversie in cui era parte l'agenzia delle Entrate e riguardava solo le liti cosiddette "minori" di valore non superiore a 20.000 euro.

Le modalità di estinzione, oltre a prevedere per entrambe le definizioni un forfait per importi molto bassi (150 euro per liti fino a 2.000 euro), modulavano l'entità del versamento in funzione del grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio, prevedendo una misura più lieve, nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente (10%), una misura intermedia, nel caso in cui l'organo giudiziario non si fosse ancora espresso (30%) ed una misura più elevata quando, invece, il contenzioso stesse volgendo a favore dell'Amministrazione (50%).

La Corte di giustizia Ue (sentenza del 17/7/2008 nella causa C-132/06) ha ritenuto incompatibili con l'ordinamento comunitario i condoni Iva italiani. Sul punto però la Cassazione (fra tutte 19333/2011, 3676/2010) ha rilevato che la definizione delle liti, anche se si estende alle controversie in materia di Iva, non è in contrasto con le norme comunitarie.

Per i giudici di legittimità, infatti, la definizione delle controversie non comporta una rinuncia dell'amministrazione finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente, così da ridurre il contenzioso in atto e, allo stesso tempo, garantire la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Per la Cassazione, in sostanza, la pronuncia della Corte Ue sull'incompatibilità dei condoni Iva italiani trova applicazione quando non sussiste un contenzioso tra amministrazione e contribuente in quanto non si è in presenza della "rinuncia all'accertamento" (cui fa riferimento la Corte Ue). Con la definizione della controversia, il cui esito resta comunque imprevedibile, le parti risolvono, infatti, positivamente il conflitto, ciascuna rispetto al proprio interesse. La definizione delle liti potrebbe poi riportare maggiore equità agli effetti della rottamazione dei ruoli nelle ipotesi in cui il contribuente, con un contenzioso in atto, sia risultato vittorioso nell'ultima pronuncia. Attualmente, nei casi in cui la commissione provinciale o regionale abbia annullato l'atto impugnato, il contribuente (salvo che l'importo per qualsivoglia motivo non risulti ancora iscritto a ruolo) non può avvalersi dell'istituto in assenza di sanzioni.

La circostanza è ancora più evidente per coloro che hanno liti in corso esclusivamente sulle sanzioni: chi è risultato soccombente nell'ultimo grado di giudizio prima del 31/12/2016 ha la possibilità di annullare l'intera pretesa del fisco; chi, invece, abbia avuto "la sfortuna" di risultare vittorioso e quindi far annullare le sanzioni in giudizio, non ha possibilità di estinguere la pendenza. Con l'evidente rischio che, se l'amministrazione dovesse successivamente aver ragione (appello o cassazione), verrà contestata l'intera pretesa. Con la definizione delle liti pendenti, potendovi accedere tutti (anche coloro risultati vittoriosi nell'ultima pronuncia) verrebbe meno tale incomprensibile discriminazione.

Da evidenziare infine che si tratterebbe della terza definizione in 15 anni: considerato il grado di soccombenza in giudizio dell'amministrazione vi è da sperare che in futuro gli uffici introducano dei filtri preventivi onde evitare dispendi di risorse che alla fine gravano comunque sulla collettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio

OGGI IL PIANO. L'ISTITUTO LAVORA A SOLUZIONI INTERNE PER TRATTARE ALCUNE POSIZIONI, CON FOCUS SULL'IMMOBILIARE

## Carige gestirà parte delle sofferenze in casa

Nella legge di Stabilità nessuna agevolazione per i fondi che acquistano crediti non performing

(Gualteri e Ninfole alle pagine 5 e 10)

BANCHE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2017 NON SONO STATI PREVISTI VANTAGGI FISCALI

# Npl, no agevolazioni per i fondi

*Bonissoni (Cba): è cruciale favorire l'investimento di enti e casse previdenziali nei crediti deteriorati. Così si può affrontare il problema degli attivi delle banche senza cedere rendimenti a operatori esteri*

DI FRANCESCO NINFOLE

**L'**Italia oggi vive un paradosso sui crediti deteriorati. Da un lato ci sono le banche, che devono ridurre le sofferenze accumulate negli ultimi anni a costo di venderle a volte a prezzi stracciati. Dall'altro ci sono fondi pensione e casse previdenziali, che sono alla ricerca di investimenti redditizi (in una fase di tassi bassi o negativi) per una grande quantità di risparmio e liquidità. Questi due mondi però non si incontrano. Il risultato è che i rendimenti del business delle sofferenze escono dai confini italiani e si dirigono verso i fondi esteri, che con i non performing loans guadagnano il 15-25% annuo (mentre gli istituti di credito registrano forti minusvalenze). Per l'Italia è un trasferimento di ricchezza verso l'estero. Perciò c'è chi propone di far confluire parte dell'enorme liquidità dei fondi pensione e delle casse previdenziali italiane verso i crediti deteriorati, anche attraverso agevolazioni fiscali e in modo indiretto. Così si potrebbe anche intervenire su una delle principali debolezze del settore bancario italiano: l'assenza di un mercato secondario degli npl.

In teoria c'è l'opportunità di prendere due piccioni con una fava. Ma come fare a mettere in contatto i due mondi ancora lontani? Un'analisi dello studio legale Cba, firmata dal partner Angelo Bonissoni e da Federica Cioni, ha osservato che nell'ultima Legge di Stabilità si è persa l'occasione di incentivare fiscalmente l'investimento in npl: «Sarebbe quantomai cruciale favorire l'intervento di investitori professionali con la finalità ultima di consentire lo smobilizzo di npl da parte delle banche», osserva Bonissoni. «Secondo i dati Covip le disponibilità delle casse previdenziali a fine 2015 ammontavano a ben 75,5 miliardi di euro, quelle delle forme pensionistiche complementari raggiungevano 112,5 miliardi di euro». Perciò, secondo il partner Cba, «è evidente che se investite, anche solo in parte, direttamente o indirettamente, in crediti deteriorati, tali risorse potrebbero contribuire alla gestione del problema npl». In tal senso «il legislatore nazionale avrebbe potuto prevedere l'intervento di fondi pensione e casse incentivando il processo anche sotto l'aspetto fiscale».

Cba ha rilevato che invece la

legislazione è andata in una direzione differente: «La legge di stabilità 2015 presentava un riferimento all'agevolabilità dell'investimento indiretto di medio lungo termine (ossia veicolato da Oicr) in crediti da parte delle casse previdenziali e dei fondi pensione. Ma nella legge di bilancio 2017 il riferimento è del tutto assente. È stato incentivato l'investimento diretto e indiretto delle casse previdenziali e dei fondi pensione in equity, ma allo stesso tempo non è stata prevista l'agevolazione dell'investimento alternativo negli npl». Di conseguenza per Bonissoni «non è stata colta l'occasione per affrontare con la necessaria fantasia il problema npl, scegliendo di non coinvolgere operatori importanti nel mercato dei crediti deteriorati».

Una delle principali obiezioni agli investimenti dei fondi pensione negli npl è il rischio dei crediti deteriorati, non in linea con il profilo di un ente previdenziale. Secondo Bonissoni, tuttavia, ci sono modalità per ridurre il rischio. Innanzitutto attraverso l'investimento indiretto, cioè attraverso fondi specializzati nelle sofferenze bancarie. In secondo luogo, la

partecipazione di fondi pensione e casse può essere limitata ad alcune tipologie di npl: per esempio alle tranche senior con garanzia pubblica Gacs, che hanno un rischio inferiore a quello negli investimenti azionari o immobiliari (che sono consentiti ai fondi). Le modalità insomma si possono studiare nel dettaglio (calibrando rischi e rendimenti attesi), ma è indubbio che la soluzione al problema npl passa dallo sviluppo di un mercato secondario, che a sua volta non può esistere senza un numero adeguato di investitori. Per gli enti previdenziali l'opportunità è di diversificare il portafoglio e aumentare i rendimenti. Secondo una ricerca di Tower Watson, i 300 più grandi fondi pensione mondiali (che a fine 2014 gestivano in totale 15.400 miliardi di dollari) investono il 42,2% del portafoglio in azioni, il 39,5% in bond e il 18,3% in asset alternativi (private equity, real estate, fondi chiusi alternativi) o liquidità. La quota in investimenti alternativi e cash in Europa (14%) è molto più bassa che in Nordamerica (28,7%). (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su [www.milanofinanza.it/npl](http://www.milanofinanza.it/npl)

### LA QUALITÀ DEL CREDITO DELLE BANCHE ITALIANE

Dati in miliardi di euro e valori percentuali - Giugno 2016

	Esposizioni lorde	Esposizioni nette	Composizione % lorda	Composizione % netta	Tasso di copertura
◇ CREDITI VERSO CLIENTELA	2.016	1.840	100%	100%	8,7%
◆ - In bonis	1.659	1.649	82,3%	89,6%	0,6%
◆ - Deteriorati	356	191	17,7%	10,4%	46,4%
- Sofferenze	214	88	10,6%	4,8%	59%
- Inadempienze probabili	131	94	6,5%	5,1%	28,3%
- Scaduti	11	9	0,6%	0,5%	17,7%